APPROFONDIMENTO CIVILE

Lavoro: il possesso del DURC non basta per ottenere sgravi contributivi e l'esenzione da un inadempimento accertato

Data pubblicazione: 17/12/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

L’ordinanza n. 30788 del 2 dicembre 2024 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, affronta un tema cruciale relativo all’accesso ai benefici contributivi e al rapporto tra il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per usufruire degli sgravi contributivi.

Principi fondamentali emersi dalla sentenza:

1. DURC come condizione necessaria ma non sufficiente:

il DURC è una condizione necessaria per accedere agli sgravi contributivi, ma non sufficiente. La normativa (art. 1, comma 1175, L. 296/2006) richiede, oltre al DURC, che l’azienda non abbia violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e che rispetti gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

2. Indisponibilità dell’obbligazione contributiva:

la contribuzione previdenziale è regolata da norme inderogabili e non disponibile né per le parti né per l’amministrazione. Gli obblighi contributivi rimangono validi anche a fronte di un DURC rilasciato, se successivamente emerge un’inadempienza oggettiva. L’INPS può quindi rivedere le proprie determinazioni, nei limiti della prescrizione, e recuperare le somme dovute.

3. Rilievo oggettivo dell’inadempimento:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

il possesso del DURC non esonera l'azienda dall'inadempimento accertato. L'amministrazione mantiene il potere di verificare e agire per il recupero delle somme, anche se il DURC era stato rilasciato in un momento precedente.

4. Non vincolatività degli atti amministrativi favorevoli:

gli atti amministrativi che riconoscono diritti al privato, come il rilascio del DURC, non hanno un valore vincolante quando si tratta di accertare la sussistenza degli obblighi contributivi. Il principio della riserva di legge (art. 23 Costituzione) garantisce che le norme primarie prevalgano sulle determinazioni amministrative.

5. Tutela dell'affidamento del contribuente:

sebbene l'art. 10 della L. 212/2000 tuteli l'affidamento del contribuente nella correttezza degli atti amministrativi, questo principio deve essere bilanciato con quello dell'indisponibilità dell'obbligo contributivo. La Cassazione ribadisce che il contribuente non può opporre un legittimo affidamento per giustificare la mancata osservanza di obblighi contributivi inderogabili.

Implicazioni pratiche:

• per i datori di lavoro: Il possesso del DURC non costituisce una garanzia definitiva per l'accesso agli sgravi contributivi. Devono assicurarsi di rispettare tutti i requisiti previsti dalla legge.

•per l'INPS: L'istituto può agire per il recupero delle somme non versate anche dopo il rilascio del DURC, nei limiti della prescrizione, se emerge una violazione oggettiva.

• per l'ordinamento: Si riafferma la preminenza del principio di legalità e dell'indisponibilità delle obbligazioni tributarie e contributive, rispetto agli atti amministrativi.

Conclusione:

la Cassazione sottolinea la natura autoritativa dell'amministrazione e la necessità di bilanciare la tutela dell'affidamento con il principio della legalità. Questo caso ribadisce che il DURC è uno strumento di verifica della regolarità contributiva, ma non è in grado di sanare o neutralizzare eventuali inadempienze.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati